Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma - Sabato 1° aprile — Numero 77

A V V I S O.

Si rende noto che per effetto del R Decreto-Legge 10 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle Tariffe per le inserzioni sulla Gazzetta ufficiale, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 350 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° marzo 1922, n. 231, che trasferisce il Sottosegretariato di Stato per la marina mercantile dal Ministero per l'industria e il commercio al Ministero della marina;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro della marina e con quello per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria ed il commercio, per l'esercizio finanziario 1921-922, relativi ai servizi della marina mercantile, sono trasportati nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per il medesimo esercizio finanziario, giusta l'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2.

Tutti gli atti emessi con imputazione ai capitoli concernenti i servizi della marina mercantile, nel bilancio del Ministero per l'industria per l'esercizio in corso, indicati nella tabella di cui al precedente articolo, s'intendono riferiti ai corrispondenti capitoli che vengono inscritti nel bilancio del Ministero della marina.

Il disposto del precedente comma non si applica però ai capitoli distinti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio con i numeri 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 83, 87-*ter* e 88, per i quali, giusta la tabella predetta, viene trasportata al bilancio del Ministero della marina la disponibilità occorrente per le spese dei servizi della marina mercantile, a partire dal 1° marzo 1922.

Art. 3.

Col successivo decreto verrà provveduto al trasporto dal bilancio del Ministero della industria e del commercio a quello del Ministero della marina dei residui riguardanti i servizi della marina mercantile riferibili all'esercizio 1920-921 e retro.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandato a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — DE VITO — TEOFILO ROSSI

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

TABELLA dei fondi inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria ed il commercio per l'esercizio finanziario 1921-922 relativi ai servizi della marina mercantile, che si trasportano nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio medesimo.

Numero del capitolo del bilancio del Ministero per l'industria e commercio	per la marina	Denominazione del capitolo	Somma
		TITOLO I. — *Spesa ordinaria*.	
		Categoria I. — Spese effettive.	
		Spese per i servizi della marina mercantile.	
		Spese generali.	
1	84-*bis*	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni ed indennità di residenza in Roma (spese fisse)	313.500 —
2	84-*ter*	Personale straordinario ed avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale - Retribuzioni	34.000 —
3	84-*quater*	Assegni, indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	7.173 96
4	84-V.	Compensi per lavori o servizi straordinari di qualsiasi natura al personale di ruolo e fuori ruolo, di ogni specie, comunque retribuito ed appartenente al Ministero o ad altre Amministrazioni dello Stato	28.495 51
6	84-VI.	Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo straordinari ed avventizi, dell'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	9.605 —
7	84-VII.	Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi, già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	3.600 —
8	84-VIII.	Medaglie di presenza, rimborso di spese di viaggio e diarie ai membri ed ai segretari delle Commissioni, dei Consigli e dei Comitati di carattere permanente e temporaneo	15.430 24
9	84-IX.	Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero nell'interesse dei vari servizi del Ministero	3.785 37
10	84-X.	Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse)	27.062 50
11	84-XI.	Spese di ufficio per l'Amministrazione centrale - Acquisto di pubblicazioni e di scontrini ferroviari - Spese postali	72.193 70
12	84-XII.	Stampa di atti di Consigli e Commissioni, di annali, bollettini e statistiche, di circolari, modelli, istruzioni e di altre pubblicazioni relative ai servizi del Ministero: pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero, di riassunti ed estratti del Bollettino stesso, per diffondere notizie aventi carattere di speciale utilità pratica; provvista di carta e di oggetti di cancelleria, rilegatura di registri e di libri	193.111 28
13	84-XIII.	Spesa di telegrammi per l'estero e di telegrammi di Stato (Spesa obbligatoria)	45.200 —
14	84-XIV.	Spese di liti (Spesa obbligatoria).	2 352 90
15	84-XV.	Spese casuali	5.696 75
		Pensioni e indennità.	
17	84-XVI.	Pensioni ordinarie (Spese fisse).	370.000 —
18	84-XVII.	Indennità per una sola volta, invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).	1.750 —
		Marina mercantile.	
56	84-XVIII.	Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi (Spesa obbligatoria)	10.000 —
57	84-XIX.	Indennità speciali al personale addetto ai servizi della marina mercantile	13.000 —
58	84-XX.	Sussidi alla gente di mare, marinai e pescatori e alle loro famiglie	15.000 —
59	84-XXI.	Spesa per la vigilanza della pesca marittima	10.000 —
60	84-XXII.	Sovvenzione alla Cassa invalidi	

della marina mercantile e sovvenzioni ad Istituti, Associazioni e Società varie attinenti alla marina mercantile 1.541.300 —

61 84-XXIII. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, ed accordo internazionale 8 giugno 1880) (Spesa obbligatoria) . . 15.000 —

62 84-XXIV. Quota di concorso nella spesa di armamento delle navi internazionali di stazione nel Nord Atlantico incaricato di vigilare la zona di mare percorsa dai ghiacchi e distruggere i relitti. (Conv. 20 gennaio 1915 approvata dalla Conferenza internazionale di Londra per la sicurezza della vita umana in mare (Spesa obbligatoria) . per memoria

63 84-XXV. Compensi per le costruzioni navali stabiliti dalla legge 13 luglio 1911, n. 745, e dai decreti Luogotenenziali del 10 agosto 1916, n. 1031, 6 maggio 1917, n. 783 e 9 maggio 1918, n. 742, da convertirsi in legge e premi di navigazione stabiliti dalle leggi 23 luglio 1896, n. 318 e 16 maggio 1901, n. 176 - Spese di visite e perizie per l'esecuzione di dette leggi . . . . . . 10.870.000 —

64 84-XXVI. Compenso di navigazione alle navi da carico nazionali in base alla legge 22 giugno 1913, n. 784 . . . . . 2.500.000 —

Capitanerie di porto.

65 84 XXVII. Corpo delle Capitanerie di porto. (Personale di concetto). Stipendi e indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . 2.011.300 —

65-*bis* 84-XXVIII. Sottufficiali delle Capitanerie di porto - Paghe ed assegni (R. decreto 18 agosto 1920, n. 1257) . 1.750.000 —

65-*ter* 84-XXIX. Personale d'ordine delle Capitanerie di porto - Stipendi e indennità di residenza in Roma (R. decreto 18 agosto 1920, n. 1258) (Spese fisse) . . . . 522.000 —

66 84-XXX. Inservienti locali delle Capitanerie di porto . . . . 18.000 —

67 84-XXXI. Spese di trasferta e di missioni del personale delle Capitanerie di porto . . . . 160.000 —

68 84-XXXII. Manutenzione e miglioramento dei fabbricati delle Capitanerie di porto - Fitto di locali e canoni di acqua . . . . 250.000 —

69 84-XXXIII. Spese di ufficio ed indennità speciali al personale delle Capitanerie di porto . . . . 561.830 —

70 84-XXXIV. Arredamenti delle Capitanerie di porto e spese relative. . . . . 197.500 —

Servizi marittimi.

71 84-XXXV. Indennità speciali ai commissari governativi (Regi consoli e ufficiali portuali) . . . . 12.000 —

72 84-XXXVI. Spese concernenti la visita del materiale nautico delle Società sovvenzionate e per acquisto di carte nautiche e di pubblicazioni riflettenti i servizi marittimi . . . . 3.000 —

73 84-XXXVII. Acquisto, manutenzione e custodia di boe d'ormeggio e di altri galleggianti adibiti al servizio postale . . . . 6.250 —

74 84-XXXVIII. Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi . . . . . 21.300.900 —

75 84 XXXIX. Compensi a Società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale. (Spesa obbligatoria) . . . . 270.000 —

TITOLO II — *Spesa straordinaria.*

Categoria I — Spese effettive.

Spese per i servizi della marina mercantile

Spese generali

83 97-*bis*. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e R. decreto 3 giugno 1920, n. 737). . . 704.500 —

85 97-*ter*. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio agli ufficiali delle Capitanerie di porto (Spese fisse) . . . . 45.680 —

86 97-*quater*. Spesa per funzionari in soprannumero nel ruolo organico in dipendenza della legge 15 giugno 1913, n. 598. . . . . 5.000 —

87 97 V. Spese pel personale inscritto nel ruolo transitorio degli scrivani in dipendenza del Regio decreto 25 agosto 1920, n. 1181 . . . . 58.000 —

87-*bis* 97-VI. Spesa per il personale civile subalterno delle Capitanerie di porto in via di eliminazione (R. decreto 18 agosto 1920, n. 1257) . . . . 600.000 —

87-*ter* 97-VII. Assegno temporaneo mensile dal 1° marzo 1921 al personale civile di ruolo (art. 14 della legge 13 agosto 1921. n. 1080) . . . . 181.000 —

87-IV 97-VIII. Assegno temporaneo mensile dal 1° marzo 1921 al personale militare delle Capitanerie di porto (articolo 15 della legge 13 agosto 1921, n. 1080) . . . . 756.900 —

88 97-IX. Indennità temporanea mensile al personale straordinario avventizio ed assimilato (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, R. decreto 20 luglio 1919, n. 1232 e R. decreto 3 giugno 1920, n. 737) . . . . 41.500 —

89 97-X. Indennità temporanea mensile al personale salariato decreto Ministeriale 11 ottobre 1918, in applicazione dell'art. 16 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314) . . 50.000 —

Marina mercantile.

104 97-XI. Liquidazione definitiva delle indennità dovute per infortuni mortali e per inabilità permanenti oc-

	casionati da rischi di guerra agli equipaggi delle navi mercantili requisite, sequestrate o noleggiate dallo Stato (art. 5 decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1392 e decreto Luogotenenziale 3 aprile 1919, n. 536)	per memoria
105	97 XII. Mutui ed altri provvedimenti per la conservazione e l'incremento del naviglio da traffico e da pesca (decreto Luogotenenziale 8 giugno 1916, n. 737; 29 aprile 1917, n. 698. e 14 febbraio 1918, n. 386)	150 —

Servizi marittimi

106	97 XIII. Premi di assicurazione dei piroscafi viaggianti in servizio sovvenzionato contro i persistenti rischi dipendenti dal cessato stato di guerra	180.000 —

Traffico marittimo.

107	97-XIV Spese concernenti il traffico marittimo - Acquisto e noleggio di navi da trasporto - Spese di esercizio e per acquisto di carbone	1.000.000.000 —
108	97-XV Spese concernenti il traffico marittimo - Viaggi in regime di requisizione speciale di piroscafi sovvenzionati dallo Stato.	40.000.000 —
108-*bis*	97-XVI Contributo di costruzione per piroscafi da carico costruiti nei cantieri nazionali nei casi e sotto le condizioni di cui al R. decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1336	31.250.000 —
108-*ter*	97-XVII. Quote di ammortamento straordinario per nuovi impianti eseguiti nei cantieri nazionali ai sensi del R. decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1336	6.250.000 —

Capitoli aggiunti.

129	124. Assegni di disponibilità al personale della soppressa Direzione generale per l'aeronautica (art. 4 R. decreto 22 giugno 1920, n. 819)	22.850 —
137	125. Spese pel funzionamento della Commissione arbitrale per la decisione delle controversie relative a requisizioni, sequestri, noleggi e assicurazioni di navi di bandiera nazionale (decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844	2.000 —
		1.223.213.477 21

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria e commercio
TEOFILO ROSSI.
Il ministro della marina
DE VITO.
Il ministro del tesoro
PEANO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in santo i seguenti decreti:

N. 319. Regio decreto 28 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Istituto Giovagnoli Birarelli ed il Conservatorio femminile di Ancona sono fusi in un unico Ente, con la denominazione di « Conservatorio femminile Giovagnoli-Birarelli », ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. 320. Regio decreto 2 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile « Vittoria Bosi », di Ossona, viene eretto in Ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 321. Regio decreto 19 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene approvato il nuovo statuto della fondazione « Elena di Savoia » per i figli dei ferrovieri morti in guerra, con sede in Roma.

N. 322. Regio decreto 23 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Opera pia « Divina provvidenza », con sede nel comune di Borgomasino, viene eretta in Ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 323 Regio decreto 23 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile di Castelfranco Veneto viene eretto in Ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità locale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 324. Regio decreto 23 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Istituto agricolo fratelli Brignone, con sede nel comune di Caraglio, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 338. Regio decreto 19 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Manciano (Grosseto), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio, col limite massimo fino a L. 4000.

N. 339. Regio decreto 19 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Pomarance (Pisa), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio, col limite massimo fino a L. 2000.

N. 340. Regio decreto 19 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Saronno (Milano) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino L. 4000

N. 341. Regio decreto 19 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Portomaurizio di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 gennaio 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Stradella (Pavia).

SIRE!

Avendo recentemente la maggioranza consiliare del comune di Stradella rassegnate le dimissioni, specialmente a causa del perpetuarsi della grave vertenza ospitaliera, il prefetto, per assicurare la continuità dei pubblici servizi, ha dovuto affidare la provvisoria gestione della civica azienda ad suo commissario.

Non potendo tale gestione protrarsi a lungo e poichè, da altra parte, non sarebbe possibile indire subito le elezioni per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria, ostandovi ragioni di ordine pubblico, si rende indispensabile provvedere allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione del commissario prefettizio in Regio, affinchè questi, con più larghi poteri, possa avviare a soluzione l'accennata questione ospitaliera e dare impulso al riassetto dell'Azienda finanziaria del Comune.

Al che provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato, reso in adunanza del 21 dicembre 1921, l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n 148;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Stradella, in provincia di Pavia, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. Cerilli Romualdo, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 gennaio 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Palazzo S. Gervasio (Potenza).

SIRE!

Avendo 14 dei 20 consiglieri assegnati al comune di Palazzo S. Gervasio rassegnate le dimissioni, il prefetto, per assicurare la continuità dei pubblici servizi ha dovuto affidare la provvisoria gestione della civica azienda ad un suo commissario.

Urgendo sistemare la finanza comunale e dare nuovo vigoroso impulso alla sollecita soluzione di alcuni importanti problemi interessanti il comune e non essendo, d'altra parte, opportuno procedere subito alla ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria, date le difficoltà delle condizioni in cui trovasi ridotta la civica azienda comunale, si rende indispensabile addivenire allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione del commissario prefettizio in Regio.

Al che provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato emesso nell'adunanza del 4 gennaio scorso, l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Palazzo S. Gervasio, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art 2.

Il signor cav. Giuseppe Curatolo Oliva, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 19 febbraio 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Mantova.

SIRE!

In seguito alle dimissioni presentate da più dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune di Mantova, quell'Amministra-

zione si è trovata nella impossibilità di funzionare ed il prefetto ha dovuto affidarne la temporanea gestione ad un suo commissario.

Non essendo opportuno, per ragioni di ordine pubblico, indire subito le elezioni per la ricostituzione della rappresentanza ordinaria, e non essendo d'altra parte possibile, nè conveniente protrarre più a lungo la gestione del commissario prefettizio mentre occorre munire di più ampi poteri l'Amministrazione straordinaria per la necessaria risoluzione di importanti problemi che interessano quella azienda municipale, si rende indispensabile provvedere allo scioglimento di quel Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del commissario prefettizio.

Al che, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 25 agosto 1921, provvede l'ultimo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mantova è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. dott. Filoteo Lozzi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 febbraio 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sparanise (Caserta).

SIRE!

Un'inchiesta disposta dal prefetto di Caserta sul funzionamento dell'Amministrazione del comune di Sparanise ha posto in luce irregolarità, abusi e partigianerie, che hanno avuto profonda ripercussione nella popolazione.

Sono stati infatti constatate irregolarità ed abusi nella gestione daziaria, ed in quella dell'annona, atti partigiani nelle nomine e nel licenziamento del personale; nessuna cura nella osservanza delle disposizioni di legge, nel funzionamento dell'azienda comunale, mentre critica è la situazione finanziaria del Comune, ed i pubblici servizi sono del tutto negletti.

Tali accertamenti furono ampliamente contestati agli amministratori, e da essi non esaurientemente confutati.

Data, poi, la composizione del Consiglio comunale, i cui gruppi di maggioranza e minoranza fanno capo rispettivamente ad organizzazioni combattive, che sono in continua lotta fra loro, si è creato nel Comune una condizione di cose, che costituisce un permanente pericolo per l'ordine pubblico, che è frequentemente turbato da incidenti e conflitti.

E pertanto, siccome ha ritenuto il Consiglio di Stato nella seduta del 4 gennaio 1922, sia per ragioni amministrative, sia per gravi ragioni di ordine pubblico, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sparanise, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Angelo Gregori è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 gennaio 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Nicotera (Catanzaro).

SIRE!

Come una recente inchiesta, disposta dal prefetto di Catanzaro ha accertato, l'Amministrazione comunale di Nicotera, in seguito alle dimissioni rassegnate dal sindaco e da quattro assessori, non è più in grado di funzionare.

Un tentativo, inoltre, fatto da una parte del Consiglio comunale per provvedere alla sostituzione dei dimissionari, ha determinato l'esasperazione della popolazione.

E poichè, d'altra parte l'inchiesta ha messo in luce le condizioni di grave dissesto delle finanze comunali, e le non meno gravi deficienze dei pubblici servizi, si rende indispensabile, principalmente, per gli accennati motivi di ordine pubblico, addivenire allo scioglimento del Consiglio comunale con la

conseguente nomina di un Regio commissario, che faccia opera per la pacificazione degli animi e per il riassetto dell'Azienda comunale.

Al che provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato reso in seduta del 21 dicembre scorso, l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico delle legge comunale e provinciale, approvato con R decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Nicotera, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. rag. Giuseppe Visconti, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, portante provvedimenti a favore dell'istruzione professionale;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 marzo 1919 che approva il regolamento per l'applicazione del decreto-legge anzidetto;

Visto il decreto Luogotenenziale 2 febbraio 1919, n. 637, che istituisce in Milano una R. stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi;

DECRETA:

Art. 1.

Il contributo obbligatorio degli industriali a favore della Regia stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi in Milano, è fissato per l'anno 1922, in L. 1 per ogni mille lire di capitale effettivamente impiegato nell'industria.

Il contributo per ogni singola impresa non potrà però eccedere le L. 2500 nè essere inferiore alle L. 25.

Art. 2.

Per le ditte associate alla Unione Saponerie Italiane il pagamento dei contributi avrà luogo per il tramite dell'Unione.

Di ciò sarà fatto espressa mensione nei ruoli dei contribuenti, escludendo l'obbligo per le ditte indicate di versare il contributo agli esattori delle tasse camerali.

Quelle ditte associate che non versassero i contributi alla Unione nei termini da questa indicati saranno incluse in elenchi suppletivi.

L'ispettore generale per l'insegnamento industriale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 26 marzo 1922.

Per il ministro
BOSCO LUCARELLI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, portante provvedimenti a favore dell'istruzione professionale;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 marzo 1919, n. 682, che approva il regolamento per l'applicazione del detto decreto-legge;

Visto il decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 1074, che istituisce in Napoli una R. Stazione sperimentale per la ceramica e la vetrificazione;

DECRETA:

Il contributo obbligatorio degli industriali a favore della Regia stazione sperimentale per la ceramica e la vetrificazione in Napoli, è fissato per l'anno 1922 nella misura seguente:

a) fabbriche di laterizi comuni L. 0,50 (lire zero e centesimi cinquanta) per ogni mille lire di capitale effettivamente impiegato nell'industria;

b) fabbriche di gres per costruzioni ed industrie chimiche, maiolicati ordinari per costruzioni, refrattari ed affini L. 0,75 (lire zero e centesimi settantacinque) per ogni mille lire di capitale effettivamente impiegato nell'industria.

c) fabbriche di prodotti maiolicati fini, terraglie e porcellane per qualsiasi uso L. 1 (lire una) per ogni mille lire di capitale effettivamente impiegato nell'industria.

d) fabbriche di lastre di vetro ordinario, bottiglie comuni ed affini L. 0.50 (lire zero e centesimi cinquanta) per ogni mille lire di capitale effettivamente impiegato nell'industria;

e) fabbriche di vetro per lastre da specchi, vetrerie fini conterie, mezzo cristallo e cristallo L. 1 (lire una) per ogni mille lire di capitale effettivamente impiegato nell'industria.

L'ispettore generale per l'insegnamento industriale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 26 marzo 1922.

Per il ministro
BOSCO LUCARELLI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Conformemente alle disposizioni degli articoli 40 e 70 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n, 536;

SI NOTIFICA:

Che nei modi stabiliti dagli articoli 65 e 66 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, sono state rinnovate le ipoteche sottoindicate:

Categoria del debito L. 3.50 %.
Numero di iscrizione 244.751.
Ammontare della rendita annua L. 52.50.
Intestazione del certificato: Lebotti Biagio fu Domenico, domiciliato a Caiazzo (Caserta), vincolata.

Tenore dell'ipoteca: Cauzione dovuta dal titolare quale subeconomo dei Benefici vacanti di Caiazzo (Caserta).

Data della rinnovazione: 25 febbraio 1922.

Roma, 31 marzo 1922.

Il direttore generale.
Garbuzzi.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

Disposizioni nel personale dipendente:

Telefoni dello Stato.

Con decreto Ministeriale del 5 agosto 1921:

Guardamagna Mario, commesso telefonico a L. 3266,67+997,76 in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamato in attività di servizio dal 20 giugno 1921.

Con decreto Ministeriale del 19 ottobre 1921:

Bernardini Angelo, apparecchiatore telefonico a L. 3500 + 350, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamato in attività di servizio dal 16 agosto 1921.

Con decreto Ministeriale del 2 dicembre 1921:

Passaggio Domenico, apparecchiatore telefonico a L. 3383,34 + 350, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamato in attività di servizio dal 1° agosto 1921.

Con decreto Ministeriale del 16 dicembre 1921:

Mozzati Luisa, nata Spasiano, commessa telefonica a L. 2600 + 200, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 17 ottobre 1921.

Con decreto Ministeriale del 23 dicembre 1921:

Mariotti Mario, commesso telefonico a L. 3266,67 + 233,33, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamato in attività di servizio dal 23 novembre 1921.

Con R. decreto del 5 gennaio 1922:

Petrioli ing. cav. uff. Gino, capo sezione a L. 10.600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamato in attività di servizio dal 20 agosto 1921

Con R. decreto del 22 gennaio 1922:

Arbizzoni Sofia, nata Vitali, ufficiale telefonica a L 4100 + 1000, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 16 dicembre 1921.

Migliarini Natalia, nata Rocchi, ufficiale telefonica a L. 4100, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dall'11 dicembre 1921.

Con R. decreto del 29 gennaio 1922:

Cividini Giuseppa, nata Rezazzoni, ufficiale telefonica a L. 4100, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 12 dicembre 1921.

Scopini Delia, nata Bagnoli, ufficiale telefonica a L. 3500, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamata in attività di servizio dal 16 dicembre 1921.

Dumont Maria, nata Sarracino, ufficiale telefonica a L. 4100 + 600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dall'8 dicembre 1921.

Speranza Marta, ufficiale telefonica a L. 4300+1200, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 16 dicembre 1921.

Tagliabue Elisabetta, nata Moriondo, ufficiale telefonica a L. 4100+1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 12 dicembre 1921.

Vicino Teresa, nata Rogledi, ufficiale telefonica a L. 4300+1200, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 16 dicembre 1921.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 29 marzo 1922.
(Art 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	177 61	Dinari	—
Londra	86 15	Corone jugoslave	—
Svizzera	383 41	Belgio	165 45
Spagna	—	Olanda	7 50
Berlino	5 97	Pesos oro	16 25
Vienna	0 29	Pesos carta	7 14
Praga	35 50	New York	19 60

Oro 378 19

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	69 05	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 38	—

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 30 marzo 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	176 59	Dinari	—
Londra	85 86	Corone jugoslave	—
Svizzera	381 50	Belgio	164 80
Spagna	—	Olanda	7 40
Berlino	6 08	Pesos oro	16 10
Vienna	0 28	Pesos carta	7 10
Praga	36 —	New York	19 62

Oro 378 57

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	69 34	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 48	—

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente.*